## REGOLAMENTO (CEE) N. 67/93 DELLA COMMISSIONE

## del 15 gennaio 1993

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2670/81 che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3484/92 (2), in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2177/ 92 (4), dispone che, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il condizionamento di zucchero bianco C, prodotto nella suddetta campagna, in piccoli imballaggi di un chilogrammo, destinato all'esportazione da parte di un organismo di beneficenza riconosciuto, non si considera come una sostituzione e non è quindi soggetto al pagamento dell'importo previsto dalla normativa comunitaria;

considerando che tale disposizione è stata limitata a una campagna a titolo sperimentale; che l'esperienza ha dimostrato la grande utilità di tale deroga, che non ha incidenze sul mercato dello zucchero; che è quindi opportuno rendere permanente tale disposizione;

considerando che il fabbisogno degli organismi di beneficenza è particolarmente urgente durante il periodo invernale; che in tale periodo le disponibilità di zucchero C sono cospicue; che è quindi auspicabile prevedere l'applicazione della deroga utilizzando lo zucchero C prodotto nella campagna di commercializzazione 1992/ 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zúcchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2670/ 81, le parole «prodotto a titolo della campagna di commercializzazione 1990/1991 · sono soppresse.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 1993.

Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

<sup>(&#</sup>x27;) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (') GU n. L 353 del 3. 12. 1992, pag. 8. (') GU n. L 262 del 16. 9. 1981, pag. 14. (') GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 71.